

ALLEGATO A)

Disposizioni per l'abilitazione degli operatori e la titolazione degli organismi all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di cui al Decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MIUR, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13", del 30 giugno 2015, nonché per l'abilitazione al riconoscimento dei crediti formativi.

SOMMARIO

Parte I - Abilitazione degli operatori per l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze	2
Art. 1 - Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze	2
Art. 2 - Requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblico degli operatori abilitati	2
Art. 3 - Iscrizione e permanenza nell'elenco pubblico degli operatori abilitati	3
Art. 4 - Diritti ed obblighi degli iscritti all'elenco pubblico degli operatori abilitati	4
Art. 5 - Prestazioni professionali degli operatori iscritti all'elenco pubblico degli operatori abilitati	5
Art. 6 - Certificazione delle unità di competenza abilitanti – Requisiti di accesso	5
Art. 7 - Certificazione delle unità di competenza abilitanti – Linee di procedimento	6
Parte II – Titolazione degli organismi per l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze	7
Art. 8 - Funzioni oggetto di titolazione da parte della Regione	7
Art. 9 - Caratteristiche dei servizi oggetto di titolazione	8
Art. 10 - Requisiti richiesti ai fini della titolazione	9
Art. 11 - Obblighi dei soggetti titolati	10
Art. 12 - Iscrizione e permanenza nell'elenco pubblico degli organismi titolati	10
Parte III – Norme comuni e transitorie	11
Art. 13 - Azioni a supporto	11
Art. 14 - Norme transitorie	11
Art. 15 - Norma finale	12

PARTE I – ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 1

Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

1. Ai fini del rispetto dei livelli essenziali di prestazione e degli standard minimi di servizio applicabili la Regione istituisce l'elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di:
 - Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze
 - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi;
 - Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.
2. L'abilitazione è riferita all'esercizio delle funzioni nell'ambito dei procedimenti pubblici di competenza della Regione Umbria. E' fatta salva in ogni caso la possibilità per altri soggetti, pubblici o privati, di ricorrere, per i propri fini e con oneri a proprio carico, agli operatori iscritti all'elenco pubblico regionale, restando soggetti alle norme regionali applicabili.
3. L'elenco pubblico è organizzato in sezioni, definite sulla base delle funzioni oggetto di abilitazione di cui al comma 1, articolate nel caso della *"Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale"* in sottoinsiemi omogenei per ambito applicativo, definiti sulla base dei Settori Economico-Professionali di cui all'Allegato 1 del Decreto 30 giugno 2015 e, ove opportuno, della loro suddivisione in sequenze di processo ed Aree di Attività.
4. Ai fini dell'organico raccordo con le politiche del lavoro e dell'apprendimento permanente, l'elenco è gestito dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela dei dati personali. La Regione e l'ARPAL Umbria garantiscono la pubblicità dell'elenco attraverso pubblicazione sui propri siti istituzionali. Sono oggetto di pubblicazione il nominativo dell'operatore, il suo recapito di posta elettronica e l'indicazione degli ambiti territoriali nei quali esso è disponibile all'erogazione delle proprie prestazioni. A tutela della *privacy*, ogni altra informazione acquisita in corso di procedimento o di gestione dell'elenco non è oggetto di comunicazione pubblica.

Art. 2

Requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblico degli operatori abilitati

1. Sono requisiti generali di iscrizione all'elenco pubblico regionale degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze:
 - avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi, purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; essere titolare dello stato di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Per i cittadini stranieri è obbligatorio il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, dimostrato attraverso certificazione pubblica;

- godere i diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti, né procedimenti amministrativi in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
2. Sono requisiti specifici ai fini dell'iscrizione alla sezione relativa alla Funzione *“Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze”*, alternativamente:
- attestato di certificazione, rilasciato dalla Regione Umbria come disposto dal successivo art. 4, relativo alla Unità di Competenza *“Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria”*, di cui al repertorio regionale degli standard professionali;
 - attestato di certificazione di competenze relative alle Area di Attività *“23.182.590 - Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze”* del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, rilasciato da ente pubblico titolato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, fatto salvo l'assolvimento di eventuale misura compensativa, ove si rilevino riferimenti professionali difettivi rispetto alla unità di competenza di cui al precedente alinea.
3. Sono requisiti specifici ai fini dell'iscrizione alla sezione relativa alla Funzione *“Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi”*, alternativamente:
- attestato di certificazione, rilasciato dalla Regione Umbria come disposto dal successivo art. 4, relativo alla Unità di Competenza *“Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria”*, di cui al repertorio regionale degli standard professionali;
 - attestato di certificazione di competenze relative alle Area di Attività *“23.182.591 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione”* del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, rilasciato da ente pubblico titolato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, fatto salvo l'assolvimento di eventuale misura compensativa, ove si rilevino riferimenti professionali difettivi rispetto alla unità di competenza di cui al precedente alinea.
4. Sono requisiti specifici ai fini dell'iscrizione alla sezione relativa alla Funzione *“Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”*:
- possesso di un livello di professionalità maturato attraverso esercizio di attività professionale, incluso il pertinente insegnamento, per almeno 5 anni anche non continuativi negli ultimi dieci, espresso con riferimento ad EQF – Quadro Europeo delle Qualificazioni ed accertato attraverso produzione di evidenze oggettive, almeno pari alle qualificazioni oggetto di valutazione;
 - partecipazione a specifico percorso formativo di accesso all'esercizio del ruolo, predisposto ed erogato a titolo gratuito dalla Regione, conforme a quanto disposto dall'Allegato E – Punto E3. della DGR 25 luglio 2016, n.834 - *“Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”*.

Art. 3

Iscrizione e permanenza nell'elenco pubblico degli operatori abilitati

1. L'iscrizione all'elenco avviene a seguito di presentazione di istanza, da parte dell'individuo interessato, con riferimento ad una o più sezioni di interesse, sulla base di specifici avvisi pubblici aperti emessi dalla

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, indicanti le informazioni e le dichiarazioni obbligatorie richieste. Le istanze sono presentabili in qualunque momento.

2. Nel caso in cui il richiedente possieda attestati di certificazione di competenza rilasciati da enti pubblici titolati ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 diversi dalla Regione Umbria, l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria provvede a definire, successivamente all'esame delle relative attestazioni, eventuali misure compensative, ordinariamente costituite da colloquio tecnico, rivolte a garantire il possesso della piena conoscenza e capacità applicativa della specifica normativa regionale. In tal caso, l'iscrizione all'elenco avviene a seguito di accertamento del positivo esito dell'esperimento delle misure in oggetto. Ove l'accertamento diretto abbia esito negativo, l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria comunica al richiedente le motivazioni del diniego e definisce modi e termini per l'eventuale reiterazione della valutazione.
3. L'iscrizione all'elenco regionale è valida per tre anni dalla data in cui è maturata. Il mantenimento per il successivo triennio avviene a fronte di esplicita richiesta scritta da parte dell'operatore, accompagnata da dimostrazione dell'avvenuto esercizio di almeno due processi relativi ad ogni funzione per la quale è stato abilitato. Ove tale condizione non sia dimostrabile, il richiedente accede a richiesta di colloquio tecnico valutativo, rivolti a verificare l'effettivo mantenimento delle conoscenze e competenze richieste.
4. Decadono automaticamente dall'iscrizione all'elenco regionale gli operatori:
 - per i quali sia accertata dalla Regione *i)* l'insussistenza o la perdita del possesso dei requisiti dichiarati; *ii)* la violazione di doveri ed obblighi assunti, di cui all'art. 4 della presente deliberazione;
 - che, a richiesta di un organismo formativo/soggetto titolato, neghino la disponibilità all'erogazione delle prestazioni per più di due volte, senza poter dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

Art. 4

Diritti ed obblighi degli iscritti all'elenco pubblico degli operatori abilitati

1. Gli operatori iscritti all'elenco pubblico operano, secondo l'abilitazione posseduta, nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze e/o nella gestione del processo di riconoscimento dei crediti formativi ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Essi si impegnano in particolare a:
 - rispettare gli standard di servizio definiti dalla Regione;
 - garantire il rispetto della *privacy* dei richiedenti i servizi;
 - operare nel rispetto dei principi etici e deontologici del proprio ruolo;
 - garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e la loro auditabilità da parte della Regione;
 - rispettare il principio dell'indipendenza dal richiedente.
2. E' fatto obbligo agli operatori di comunicare all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, responsabile della gestione dell'elenco, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di richiesta di iscrizione. In caso di accertate violazioni degli impegni e degli obblighi è facoltà dell'Agenzia procedere alla sospensione o alla revoca dell'iscrizione, fatti salvi in ogni caso i diritti dei richiedenti credito o validazione delle competenze.
3. E' facoltà dell'operatore chiedere all'Agenzia la sospensione dell'iscrizione dall'elenco, indicando il periodo di vigenza della stessa, con domanda motivata.

Art. 5

Prestazioni professionali degli operatori iscritti all'elenco pubblico degli operatori abilitati

1. I soggetti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché gli organismi formativi, nell'ambito del riconoscimento dei crediti, si avvalgono esclusivamente, per la realizzazione delle relative funzioni, di operatori abilitati tratti dalle opportune sezioni dell'elenco pubblico di cui alla presente delibera. La scelta degli operatori è libera.
2. Gli operatori svolgono le attività ad esse affidate nei modi, nei termini e negli standard di servizio e di costo definiti dalla vigente normativa regionale in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti formativi. Le prestazioni sono retribuite dal soggetto titolato/dall'organismo formativo che se ne avvale.
3. Le prestazioni professionali degli operatori sono regolate dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro.

Art. 6

Certificazione delle unità di competenza abilitanti – Requisiti di accesso

1. La certificazione delle Unità di competenza di cui all'art. 2 avviene a richiesta individuale, sulla base di specifici avvisi pubblici aperti emessi dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, in applicazione e nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 13/13 e dalle successive norme applicative nazionali e regionali, indicanti le informazioni e le dichiarazioni obbligatorie richieste. Le istanze sono presentabili in qualunque momento.
2. Sono requisiti specifici ai fini dell'accesso al procedimento di certificazione dell'Unità di Competenza *“Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria”*, di cui al repertorio regionale degli standard professionali, alternativamente:
 - il possesso di un titolo di istruzione o di una qualificazione almeno pari al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, accompagnato da esperienza professionale – documentata attraverso contratti di lavoro in regola con la normativa vigente all'atto della prestazione – relativa ad uno o più dei seguenti ruoli: orientamento, incontro domanda-offerta di lavoro, selezione del personale, selezione di partecipanti a percorsi di apprendimento formale e non formale, maturata per almeno tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque;
 - il possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento in discipline psicologiche, sociologiche e pedagogiche¹, accompagnato da esperienza professionale, nei termini di cui al precedente capoverso, maturata per almeno un anno anche non continuativo negli ultimi cinque;
 - gli insegnamenti universitari nell'ambito di corsi di laurea o master erogati da Università pubbliche o private con cui l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria abbia stipulato specifiche convenzioni in materia di messa in trasparenza e validazione di apprendimenti formali, non formali ed informali;
 - il possesso di certificazione dell'Unità di Competenza *“Esercitare attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi”* di cui al Repertorio degli standard professionali della Regione Umbria, *acquisita in esito a quanto disposto dalla DGR 22 settembre 2008 n. 1218 “Approvazione dei criteri e*

¹ Con riferimento: *i)* per la laurea triennale nuovo ordinamento, alle classi “19 - Scienze dell'educazione e della formazione”; “24 - Scienze e tecniche psicologiche”; “40 – Sociologia”; *ii)* per la laurea magistrale alle classi “50 - Programmazione e gestione di servizi educativi”, “51- Psicologia”, “57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua”; *iii)* per la laurea vecchio ordinamento alle corrispondenti classi.

priorità dell'Avviso pubblico relativo al procedimento di certificazione dell'unità di competenza "Esercitare attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi".

3. Sono requisiti specifici ai fini dell'accesso al procedimento di certificazione dell'Unità di Competenza *"Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria"*, di cui al repertorio regionale degli standard professionali, alternativamente:
- il possesso di un titolo di istruzione o di una qualificazione almeno pari al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, accompagnato da esperienza professionale – documentata attraverso contratti di lavoro in regola con la normativa vigente all'atto della prestazione – relativa ad uno o più dei seguenti ruoli: selezione del personale, selezione di partecipanti a percorsi di apprendimento formale e non formale, valutazione di apprendimenti, maturata per almeno cinque anni anche non continuativi negli ultimi dieci;
 - il possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento in discipline psicologiche, sociologiche e pedagogiche, accompagnato da esperienza professionale, nei termini di cui al precedente capoverso, maturata per almeno un anno anche non continuativo negli ultimi cinque;
 - gli insegnamenti universitari nell'ambito di corsi di laurea o master erogati da Università pubbliche o private con cui la Regione Umbria abbia stipulato specifiche convenzioni in materia di messa in trasparenza e validazione di apprendimenti formali, non formali ed informali;
 - il possesso di certificazione dell'Unità di Competenza *"Esercitare attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi"* di cui al Repertorio degli standard professionali della Regione Umbria, *acquisita in esito a quanto disposto dalla DGR 22 settembre 2008 n. 1218 "Approvazione dei criteri e priorità dell'Avviso pubblico relativo al procedimento di certificazione dell'unità di competenza "Esercitare attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi".*

Per i titoli di studio e le qualificazioni acquisiti all'estero è richiesta la produzione di copia della documentazione originale con relativa dichiarazione di valore da parte dell'istituzione consolare dal paese in cui è stata rilasciata, traduzione giurata e, nel caso di titoli di studio, equiparazione da parte del MIUR.

4. L'unità di competenza *"Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria"* è certificabile unitamente o successivamente all'acquisizione dell'unità *"Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria"*.

Art. 7

Certificazione delle unità di competenza abilitanti – Linee di procedimento

1. La certificazione, relativa all'insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai richiedenti, è svolta attraverso integrazione dei servizi di *i) individuazione, messa in trasparenza e validazione e di ii) certificazione, erogati direttamente dall'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, ai sensi dell'art. 28 c.3 lettera a) della l.r. 01/2018.*
2. Il processo di individuazione delle competenze, ricostruzione dell'esperienza ed elaborazione del Documento di trasparenza e delle evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze è svolto direttamente dal soggetto interessato, in quanto parte della dimostrazione del possesso delle competenze di cui lo stesso richiede la certificazione.

3. La validazione è svolta, nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà, con innesto diretto alla procedura di certificazione, a cura della Commissione di cui al comma 5, secondo la seguente articolazione:
 - esame tecnico preliminare del Documento di trasparenza, rivolto alla valutazione della sua qualità tecnica, ivi incluse le evidenze documentali prodotte;
 - valutazione diretta e sommativa, articolata su audizione e prova prestazionale, relativa ai contenuti di conoscenza ed abilità ed agli indicatori di performance degli standard professionali di riferimento.

Il procedimento di certificazione è svolto dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria a titolo gratuito.
4. La certificazione termina:
 - in caso di esito positivo, con la stesura ed il rilascio del Certificato di qualificazione professionale per le unità di competenza esaminate, con valore di atto pubblico di parte terza, conforme agli standard di norma;
 - in caso di esito negativo, con il rilascio ove del caso del Documento di validazione, con valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza, che costituisce titolo per l'accesso diretto ad altre sessioni di certificazione.
5. La Commissione di certificazione è composta ed agisce in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della DGR 25 luglio 2016, n.834 - *"Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione"*.

PARTE II – TITOLAZIONE DEGLI ORGANISMI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 8

Funzioni oggetto di titolazione da parte della Regione

1. La titolazione è il riconoscimento da parte della Regione, in quanto soggetto titolare ai sensi del D.lgs 13/13, dell'idoneità di un soggetto giuridico in forma organizzata, pubblico o privato:
 - ad erogare sul territorio umbro il servizio di individuazione e validazione delle competenze;
 - a supportare la Regione e l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria nell'erogazione del servizio di certificazione delle competenze,così come definiti all'art. 9 della presente deliberazione, nel rispetto del principio di parità di accesso, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio applicabili.
2. L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria è soggetto titolare di diritto all'erogazione dei servizi di *i)* individuazione e validazione delle competenze e *ii)* certificazione delle competenze, anche avvalendosi di risorse organizzative e strumentali di soggetti terzi.
3. Il riconoscimento dei crediti formativi svolto sulla base della specifica normativa propria della Regione Umbria non richiede specifica titolazione, in quanto parte dell'ordinario dispositivo regionale di accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale.
4. La Regione istituisce l'elenco pubblico aperto degli organismi titolati, organizzato in sezioni sulla base dei servizi di cui all'art. 9, ove del caso articolati in sottoinsiemi omogenei per ambito applicativo.

5. La titolazione è riferita all'esercizio delle funzioni nell'ambito dei procedimenti pubblici di competenza della Regione Umbria. E' fatta salva in ogni caso la possibilità per altri soggetti, pubblici o privati, di ricorrere, per i propri fini e con oneri a proprio carico, agli organismi titolati dalla Regione, restando soggetti alle norme regionali applicabili.
6. Ai fini dell'organico raccordo con le politiche del lavoro e dell'apprendimento permanente, l'elenco è gestito dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela dei dati personali. La Regione e l'ARPAL Umbria garantiscono la pubblicità dell'elenco attraverso pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Art. 9

Caratteristiche dei servizi oggetto di titolazione

1. Sono oggetto di distinta titolazione i seguenti servizi:
 - i) individuazione e validazione delle competenze, inteso come servizio finalizzato al riconoscimento delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio, definiti attraverso appositi atti della Giunta regionale in termini di standard applicabili, sono:
 - a) per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione del Documento di trasparenza;
 - b) per la fase di valutazione: esame tecnico del Documento di trasparenza ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
 - c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del Documento di validazione;
 - ii) supporto tecnico alla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria all'esperimento della procedura di certificazione delle competenze, intesa come servizio finalizzato al rilascio di Certificato relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali e/o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il supporto è esercitato in termini di messa a disposizione di:
 - locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dei colloqui tecnici e delle prove prestazionali di esame;
 - personale tecnico a supporto dell'organizzazione degli esami ed alla somministrazione delle prove prestazionali;
 - servizio di gestione del processo amministrativo relativo al funzionamento della Commissione.
2. La Regione esercita, per il mezzo della Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, la titolarità della procedura di certificazione delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali e/o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali, attraverso l'istituzione e la conduzione delle relative Commissioni di esame, sulla base di quanto disposto dagli artt. 11 e 12 della DGR n. 834 del 25/07/2016 "*Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione*".
3. La Regione definisce con propri atti gli standard di servizio e di costo applicabili per le diverse tipologie di servizi erogati.

Art. 10
Requisiti richiesti ai fini della titolazione

1. Ai fini della titolazione ai servizi di cui all'art.9 sono definiti i seguenti requisiti generali, oggetto di specificazione tecnica in sede di avviso pubblico, sulla base delle caratteristiche dei servizi richiesti:
 - costituzione da almeno 12 mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza;
 - presenza fra i propri scopi statutari riferimenti, anche non esclusivo, alla realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro quali, a titolo non esaustivo, orientamento, apprendimento formale e non formale, incontro domanda-offerta;
 - assenza di stato di fallimento, liquidazione o altre situazioni giuridiche pregiudizievoli;
 - affidabilità finanziaria e presenza di un sistema di contabilità che consenta la separazione dei costi e dei ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi svolti;
 - disponibilità continuativa e stabile, dimostrata attraverso titoli di proprietà, locazione o altro diritto di godimento, di:
 - locali idonei allo svolgimento delle operazioni di insediamento, preparazione, svolgimento di esami, sulla base della normativa in materia di salute e sicurezza e degli standard di servizio applicabili;
 - attrezzature da ufficio atte alla gestione informatizzata degli adempimenti propri del procedimento di certificazione oggetto di supporto;
 - attrezzature tecniche adibite ad esclusivo uso formativo, conformi alle norme tecniche ed agli standard di servizio applicabili;
 - disponibilità continuativa e stabile di personale qualificato addetto alle funzioni di accoglienza, segreteria, supporto logistico e amministrazione;
 - presenza di una procedura relativa alla pubblicizzazione, organizzazione e gestione dei servizi, indicante fra l'altro le modalità di garanzia della tracciabilità delle attività svolte e del trattamento dei dati sensibili degli utenti dei servizi erogati;
 - indicazione del responsabile della procedura di erogazione dei servizi, lo stesso inteso anche quale referente verso l'Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, dotato di adeguati requisiti professionali.
2. Ai soli fini della titolazione al servizio di supporto tecnico alla Regione all'esperimento della procedura di certificazione delle competenze sono definiti i seguenti requisiti specifici, oggetto di dettaglio tecnico in sede di avviso pubblico, sulla base degli ambiti di qualificazione professionale di interesse:
 - disponibilità continuativa e stabile, dimostrata attraverso titoli di proprietà, locazione o altro diritto di godimento, di attrezzature tecniche adibite ad esclusivo uso formativo, conformi alle norme tecniche ed agli standard di servizio applicabili, ivi inclusi i materiali di consumo;
 - disponibilità continuativa e stabile di personale qualificato addetto alle funzioni di supporto al corretto e sicuro utilizzo delle attrezzature tecniche.
3. I soggetti che richiedono la titolazione sono tenuti ad applicare:
 - per il personale dipendente, il/i contratto/i nazionale/i collettivo/i di lavoro applicabile/i oltre che eventuali contratti integrativi;
 - per i professionisti, il contratto di collaborazione/prestazione professionale e la normativa di riferimento;
 - le disposizioni di legge riguardanti il collocamento dei disabili.

4. Per i consorzi, le società consortili e le reti territoriali per l'apprendimento permanente riconosciute dalla Regione che presentano istanza di titolazione i requisiti previsti devono essere soddisfatti direttamente dal soggetto richiedente, anche tramite risorse poste a disposizione, attraverso apposite convenzioni, dai soci/aderenti.

Art. 11

Obblighi degli organismi titolati

1. Gli organismi iscritti all'elenco pubblico erogano, in regime di mercato e/o su incarico della Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, i servizi per i quali hanno ottenuto il titolo in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Essi si impegnano in particolare a:
 - garantire la propria disponibilità alla pronta esecuzione dei servizi richiesti, ai fini della tutela dei diritti individuali dei relativi destinatari;
 - rispettare gli standard di servizio ed i parametri di costo definiti dalla Regione;
 - adottare comportamenti eticamente corretti nella pubblicizzazione della condizione di soggetto titolato e dell'offerta di servizi, oltreché rivolti ad evitare possibili conflitti di interesse;
 - garantire il rispetto della *privacy* dei destinatari di servizi;
 - ricorrere, per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente ad operatori iscritti all'elenco pubblico aperto di cui all'art. 1 della presente deliberazione;
 - garantire la tracciabilità delle operazioni, anche amministrative, svolte e la loro auditabilità da parte della Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria;
 - garantire l'archiviazione digitale delle informazioni di procedimento delle operazioni svolte secondo standard tecnici di sicurezza della integrità e protezione dei dati.
2. E' fatto obbligo agli organismi titolati di comunicare all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, responsabile della gestione dell'elenco, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di richiesta di iscrizione all'elenco. In caso di accertate violazioni degli impegni e degli obblighi è facoltà dell'Agenzia procedere alla sospensione o alla revoca della titolazione, fatti salvi in ogni caso i diritti dei destinatari finali dei servizi.

Art. 12

Iscrizione e permanenza nell'elenco pubblico degli organismi titolati

1. L'iscrizione all'elenco avviene a seguito di presentazione di istanza, da parte del legale rappresentante dell'organismo interessato, con riferimento ad una o più sezioni di interesse, sulla base di specifici avvisi pubblici aperti emessi dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, indicanti le informazioni e le dichiarazioni obbligatorie richieste. Le istanze sono presentabili in qualunque momento.
2. La titolazione allo svolgimento del servizio di supporto tecnico alla Regione all'esperimento della procedura di certificazione delle competenze richiede il possesso o la contestuale richiesta della titolazione ai servizi di individuazione e validazione delle competenze.
3. Gli organismi già in possesso dell'accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale e/o dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro accedono alla titolazione attraverso procedura semplificata, in ragione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi già oggetto di verifica e mantenimento nell'ambito dei relativi accreditamenti.

4. L'iscrizione all'elenco regionale è valida per tre anni dalla data in cui è maturata. Il mantenimento per il successivo triennio avviene a fronte di esplicita richiesta scritta da parte dell'organismo titolato, accompagnata da dimostrazione del mantenimento dei requisiti richiesti.
5. Decadono automaticamente dall'iscrizione all'elenco regionale gli organismi titolati:
 - per i quali sia accertata dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria *i)* l'insussistenza o la perdita del possesso dei requisiti dichiarati; *ii)* la violazione di doveri ed obblighi assunti, di cui all'art. 11 della presente deliberazione;
 - che, a richiesta di un avente diritto, neghino la disponibilità all'erogazione delle prestazioni oggetto di titolazione, senza poter dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

PARTE III – NORME COMUNI E TRANSITORIE

Art.13

Azioni a supporto

1. L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria programma percorsi formativi e sviluppa risorse funzionali all'acquisizione, da parte degli individui interessati, dei requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché del riconoscimento dei crediti formativi.
2. Al fine della miglior rispondenza della sezione *“Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”* alle esigenze dei processi di certificazione l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria predispone, di concerto con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, specifiche azioni di identificazione e promozione delle candidature individuali degli esperti.
3. L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria programma azioni di comunicazione e promozione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze e di certificazione delle competenze, rivolte ai potenziali destinatari.

Art. 14

Norme transitorie

1. Nelle more della messa a regime dell'elenco degli operatori abilitati le funzioni di *i)* Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze; *ii)* Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi e *iii)* Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, necessarie per la realizzazione del processo di certificazione di cui all'art. 7 della presente deliberazione, sono svolte da risorse individuate direttamente dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e competenza professionale.
2. L'elenco regionale degli operatori in possesso dell'Unità di competenza certificata *“Esercitare attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi”* resta vigente fino alla attivazione delle sezioni *“Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze”* e *“Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi”* dell'elenco degli operatori abilitati oggetto della presente deliberazione.

3. Nelle more della effettiva disponibilità territoriale di un congruo numero di soggetti titolati al supporto tecnico all'esperimento della procedura di certificazione delle competenze di cui all'art. 8, comma 1, punto *ii*) della presente deliberazione gli esami di qualificazione relativi ad apprendimenti non formali ed informali, opportunamente oggetto di validazione, sono svolti nell'ambito delle sessioni di esame in esito a percorsi di apprendimento formale, ove gli stessi attivi.

Art.15
Norma finale

1. La DGR 22 settembre 2008 n. 1218 *"Approvazione dei criteri e priorità dell'Avviso pubblico relativo al procedimento di certificazione dell'unità di competenza "Esercitare attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi"* è disapplicata e sostituita per tutti i suoi effetti dalla presente Deliberazione.